

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE



**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 24 luglio 2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2025.

Sommario

CAPO I – NORME GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Tipo di armi in dotazione e degli strumenti di autodifesa.....	3
CAPO II – FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI.....	4
Art. 3 – Acquisto delle armi e delle munizioni.....	4
Art. 4 – Consegnatario delle armi.....	4
Art. 5 – Assunzione in carico e custodia delle armi e delle munizioni.....	4
Art. 6 – Registro di carico delle armi e delle munizioni.....	4
Art. 7 – Consegna delle armi e delle munizioni.....	4
Art. 8 – Doveri dell’assegnatario dell’arma.....	4
Art. 9 – Doveri del responsabile del servizio.....	5
Art. 10 – Denuncia di smarrimento o furto dell’arma.....	5
CAPO III – TERMINI E MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI	5
Art. 11 – Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.....	5
Art. 12 – Servizi prestati con arma	6
Art. 13 – Modalità per l’assegnazione dell’arma.....	6
Art. 14 – Prelevamento e versamento dell’arma.....	6
Art. 15 – Servizi di collegamento e rappresentanza.....	6
Art. 16 – Servizi espliciti fuori dal territorio per soccorso o in supporto.....	6
Art. 17- Funzioni ausiliari di pubblica sicurezza.....	7
CAPO IV – ADDESTRAMENTO PER LE ARMI.....	7
Art. 18 – Addestramento per le armi.....	7
CAPO IVBIS – TERMINI E MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON STRUMENTI DI AUTODIFESA.....	8
Articolo 18bis - Formazione e addestramento all’uso	8
Articolo 18ter - Assegnazione	8
Articolo 18quater - Obbligo di rapporto	8
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Art. 19 – Pubblicità del regolamento.....	9
Art. 20 – Comunicazione del regolamento.....	9
Art. 21 – Leggi ed atti regolamentari.....	9
Art. 22 – Entrata in vigore del presente regolamento.....	9

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 2, 1° comma)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei Servizi di Polizia Locale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.
2. Il presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dalla legge, individua anche gli strumenti di autodifesa di cui vengono dotati gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, il loro uso, i criteri di assegnazione, la formazione e l'addestramento necessari.

Art. 2 - Tipo di armi in dotazione e degli strumenti di autodifesa

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 4)

1. Gli addetti alla Polizia Locale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

TIPO	MODELLO	CALIBRO
Semiautomatica	GLOCK 17 - 4° GEN	9x21

2. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale con qualifica ausiliaria di agente di pubblica sicurezza possono anche essere dotati di strumenti di autodifesa che non siano classificati come arma.
3. Per strumenti di autodifesa che hanno natura esclusivamente difensiva e che non hanno attitudine a recare offesa alla persona ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 18 settembre 1975, n. 110, si intendono gli spray antiaggressione con principio attivo a base di "Oleoresin Capsicum", aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dell'interno n. 103 del 12 maggio 2011 e il manganello con caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145;
4. Lo spray irritante e il manganello costituiscono dotazione individuale di autodifesa del personale in servizio.

CAPO II – FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Art. 3 – Acquisto delle armi e delle munizioni

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 14, 5° comma)

1. L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2, sarà disposto con determinazione del responsabile dei servizi.
2. Copia delle fatture dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal responsabile del procedimento come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 4 – Consegnatario delle armi.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 12, 4° comma)

1. Le armi non assegnate ed eventualmente di riserva, prive di fondina e delle munizioni, in dotazione alla Polizia Locale sono custodite in armadio metallico corazzato del tipo cassaforte, collocata nell'Ufficio di Polizia Locale sito al piano secondo, sotto la sorveglianza del Responsabile stesso.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.
3. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18/04/1975 n. 110 ed ha facoltà di eseguire, quando la ritiene necessario, verifiche di controllo.

Art. 5 – Assunzione in carico e custodia delle armi e delle munizioni.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 14)

1. Al momento di ricevere la fornitura delle armi e delle munizioni, il Responsabile del Servizio della Polizia Locale, le assumerà in carico nell'apposito registro.
2. Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli operatori di Polizia Locale, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio sito al piano secondo in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
3. Le chiavi dell'armadio metallico in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario.

Art. 6 – Registro di carico delle armi e delle munizioni.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 14)

1. L'Ufficio di Polizia Locale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 7 – Consegna delle armi e delle munizioni.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 10)

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale aventi la qualità di "Agente di pubblica sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi e le munizioni dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.
2. Fino a quando le armi e le munizioni non saranno restituite dovranno essere custodite a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 – Doveri dell'assegnatario dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 11)

1. L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:
 - a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 18.
2. È fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dal successivo art. 13, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:
3. L'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
4. In mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 9 - Doveri del responsabile del servizio

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 17)

1. Il Responsabile dell'Ufficio cura con la massima diligenza:
 - a) La custodia delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) La tenuta dei registri e della documentazione.

Art. 10 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

(Art. 20 comma 3 della Legge 18/04/1975, n. 110)

1. Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei Carabinieri.
2. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

CAPO III - TERMINI E MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 11 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 6)

1. Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, i servizi di Polizia Locale di cui al seguente prospetto:

NUM. D'ORD.	SERVIZI
1	Tutti i servizi notturni e di pronto intervento
2	Tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze
3	Servizi esterni (polizia stradale, pattugliamento, controlli, ecc..)
4	Servizi di rappresentanza
5	Servizi di scorta in genere
6	Servizi di presidio
7	Servizi di polizia zoofila

Art. 12 – Servizi prestati con arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 5)

1. Gli addetti alla Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano, l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 legge n. 65/1986) viene prestato servizio in abito civile, nonché nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa (art. 6, 2° comma, del Regolamento approvato con D.M. n. 145/1987) fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 13 – Modalità per l'assegnazione dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 6)

ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
 - c) Le generalità complete dell'agente;
 - d) Gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento delle qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - e) La descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
 - f) La descrizione delle munizioni.
2. Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.
3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
4. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.
5. Il Provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.

Art. 14 – Prelevamento e versamento dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 10)

1. L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento di autorizzazione di cui al precedente articolo 13, nel registro di cui all'art. 6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
2. L'arma assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal Prefetto.

Art. 15 – Servizi di collegamento e rappresentanza.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 8)

1. I servizi di collegamento e rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, gli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 16 – Servizi espliciti fuori dal territorio per soccorso o in supporto.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 9)

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere

svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del comune presso cui il comando viene richiesto.

2. Nei casi previsti dall'art. 15 e dal comma precedente, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impegnati e della presumibile durata della missione.

Art. 17- Funzioni ausiliari di pubblica sicurezza.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 7)

1. Gli addetti alla Polizia Locale, di cui all'art. 1, che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinario e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO IV – ADDESTRAMENTO PER LE ARMI

Art. 18 - Addestramento per le armi.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 18)

1. Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

CAPO IVBIS – TERMINI E MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON STRUMENTI DI AUTODIFESA

Articolo 18bis - Formazione e addestramento all'uso

1. L'assegnazione degli strumenti di autodifesa di cui all'articolo precedente può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimano l'eventuale utilizzo.
2. L'uso della forza attraverso strumenti di coazione fisica è esclusivamente quello previsto dal codice penale e dalle altre leggi vigenti. Il personale che avrà in dotazione lo strumento dovrà impiegarlo esclusivamente per la difesa da aggressioni fisiche rivolte a sé o ad altri, non altrimenti evitabili e comunque dopo aver esperito, se ne sussistono le condizioni, ogni altro utile tentativo per gestire altrimenti la situazione di conflittualità.
3. Il Responsabile del servizio avrà cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente regolamento e valuterà i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente lo strumento di autodifesa.
4. Il Responsabile del servizio, anche su segnalazione degli operatori di polizia locale, può ritirare o sospendere l'assegnazione degli strumenti di autodifesa in caso di uso illegittimo da parte dell'assegnatario.

Articolo 18ter - Assegnazione

1. L'assegnazione degli strumenti di autodifesa dovrà risultare da apposito registro di carico e scarico. Il responsabile della tenuta del registro, individuato dal Responsabile del servizio, dovrà segnare, per ogni operatore, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna, quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
2. Gli strumenti di autodifesa sono assegnati in dotazione individuale, in via continuativa.
3. Gli strumenti di autodifesa devono essere portati sempre in servizio e collocati sulla cintura dell'uniforme, nell'apposita custodia, o, se possibile, all'interno del borsello di servizio. Possono essere portati anche nei servizi autorizzati in abiti civili.

Articolo 18quater - Obbligo di rapporto

1. Fermo restando l'uso per finalità esclusivamente difensive, il personale che utilizzi lo strumento di autodifesa, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di polizia giudiziaria, è tenuto a redigere immediata relazione al Responsabile del servizio riguardante le circostanze e le motivazioni che ne hanno reso necessario l'impiego.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 20 – Comunicazione del regolamento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 2, 2° comma)

1. Il presente regolamento sarà comunicato al Presidente della Regione VDA, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 21 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:
 - a) Alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - b) Alla legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - c) Alle leggi regionali sulla Polizia Locale;
 - d) Al D.M. 4 marzo 1987, n. 145;
 - e) Alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 22 – Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.